

COMUNE DI BOGNANCO
Provincia del Verbano Cusio Ossola

Ordinanza n. 07/2014

OGGETTO: DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'AMBIENTE.

IL SINDACO

Considerato che poter disporre di un ambiente sano, pulito e decoroso costituisce una condizione imprescindibile e di fondamentale importanza al vivere civile e piacevole di una collettività;

Rilevato che la diffusa abitudine di gettarvi rifiuti di ogni sorta, sporcare ed imbrattare spazi pubblici, oltre all'inquinamento più o meno grave dell'ambiente, provoca un deturpamento del suo decoro, urbano e naturale, che suscita disturbo e talvolta perfino disgusto;

Ravvisata, pertanto, la necessità di dettare delle prescrizioni volte a contrastare efficacemente tali manifestazioni d'inciviltà, dannose anche sotto il profilo economico per le risorse che necessita impiegare per raccogliere e rimuovere i rifiuti abbandonati, pulire lo sporco provocato;

Ritenuto, in particolare ed a titolo esemplificativo, di contrastare anche la diffusa e deprecabile abitudine di gettare in giro negli spazi pubblici mozziconi di sigarette, chewing gum, fazzoletti di carta, pacchetti di sigarette, lattine di bibite, bottiglie di plastica, scorie di incontri intimi in autoveicoli, non raccogliere le deiezioni dei cani da parte dei loro padroni, di affiggere fogli di carta pubblicitari, di sputare, scrivere messaggi sulle pareti;

Visti:

- l'art. 183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi del quale costituisce rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- l'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevedente, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni alle ordinanze adottate dal sindaco la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro;
- l'art. 34-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), ai sensi del quale, chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000;

ORDINA

1. E' fatto divieto assoluto:

- di gettare ed abbandonare negli spazi pubblici comunali, urbani ed extraurbani, qualunque specie di rifiuto, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, mozziconi di sigarette, chewing gum, carte di caramelle, fazzoletti di carta, profilattici, pacchetti vuoti di sigarette e pellicole sigillanti gli stessi, lattine di bibite, bottiglie di plastica, deiezioni di cani;
- di insozzare gli spazi pubblici, con sputi od altra maniera, mediante affissione di fogli pubblicitari, scritte con qualunque mezzo;

AVVERTE

Che i trasgressori alla presente ordinanza, salvo diversa disposizione di legge, saranno assoggettati:

- per l'abbandono di rifiuti alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00;
- per l'insozzamento delle pubbliche strade, prodotto gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta (si precisa che in questa fattispecie rientra il buttare a terra fazzoletti di carta e profilattici in occasione di incontri amorosi in autovettura), alla sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000;

INFORMA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 241/1990, che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

INCARICA

il Servizio di Polizia locale, i Carabinieri e gli altri soggetti autorizzati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza,

Bognanco, 02 settembre 2014

Il Sindaco
Remigio Mancini